

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

CONSIGLIO PROVINCIALE DI
NAPOLI



con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli

con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli

.....FORMARE...INFORMANDO.....ovvero.....
Agenda un po' insolita per appunti ... mica tanto frettolosi
.....FORMARE...INFORMANDO.....ovvero.....
Agenda un po' insolita per appunti ... mica tanto frettolosi

N° 20/2012

14 Maggio 2012 (*)

***Gentili Colleghe e Cari Colleghi,
nell'ambito di questa nuova iniziativa editoriale di comunicazione e di
immagine, ma pur sempre collegata alla instancabile attività di informazione e
di formazione che caratterizza il CPO di Napoli.....***

Oggi parliamo di.....

MAXISANZIONE PER LAVORO NERO EVITATA SOLO SE LA COMUNICAZIONE DI ASSUNZIONE E' STATA INOLTRATA ENTRO LE ORE 24 DEL GIORNO PRECEDENTE L'ACCESSO ISPETTIVO.

MINISTERO DEL LAVORO – NOTA PROTOCOLLO N. 5509/2012

Il Ministero del Lavoro, **nota protocollo n° 5509/2012**, chiarisce che l'effettuazione, da parte del datore di lavoro, della **Comunicazione obbligatoria entro le ore 24 del giorno antecedente al primo accesso ispettivo è in grado di evitare il provvedimento sanzionatorio**, atteso che prova *inconfutabilmente* la volontà datoriale di non occultare il rapporto di lavoro.

Come noto, **la maxi-sanzione**, recentemente novellata dall'art. 4 della legge 183/2010, è pari ad un **importo variabile che va da euro 1.500,00 a euro 12.000,00 per ciascun lavoratore non regolare (id: "a nero")**.

Il *Welfare*, con la nota *de qua*, ricorda che **la comunicazione di assunzione deve effettuarsi entro le ore 24 del giorno antecedente a quello di effettivo inizio dell'attività lavorativa**, ancorché esso ricada in un giorno festivo ovvero non lavorativo; ha, inoltre, precisato che **entro lo stesso termine** (*id*: ore 24 del giorno precedente) **deve essere eseguita la regolarizzazione spontanea del rapporto prima dell'accesso ispettivo, al fine di non incorrere nell'irrogazione della massimizzazione.**

L'IMPORTO RISULTANTE DAL MANCATO VERSAMENTO DELL'IVA REGOLARMENTE DICHIARATA E' ISCRITTO DIRETTAMENTE A RUOLO SENZA PREVENTIVA NOTIFICA DEL RELATIVO AVVISO BONARIO.

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE TRIBUTARIA – ORDINANZA N. 3145 DEL 29 FEBBRAIO 2012

La Corte di Cassazione – Sezione tributaria -, **ordinanza n° 3145 del 29 febbraio 2012**, ha stabilito che, **in caso di mancato pagamento dell'IVA, regolarmente dichiarata, non è necessaria l'emissione di un preventivo "avviso bonario" ai fini della iscrizione a ruolo dell'importo dichiarato ma non versato.**

Trattandosi, infatti, di imposta autoliquidata dal contribuente viene meno la funzione dell'avviso bonario, considerato quale atto prodromico all'emissione della cartella di pagamento.

Ecco i fatti

Un contribuente riceveva cartella esattoriale finalizzata al recupero del mancato versamento dell'Iva annuale risultante dall'apposita dichiarazione. La Commissione tributaria provinciale respingeva il ricorso del contribuente; il secondo grado, invece, accoglieva le ragioni del contribuente fondate sul fatto che la cartella non era stata preceduta dalla preventiva notifica dell'invito al pagamento, così come – invece – previsto dall'art. 60, comma 6, del DPR 633/72 (**nel testo vigente *ratione temporis*** – la vicenda risale, infatti, al mancato versamento dell'IVA 1995).

Da qui il ricorso per Cassazione da parte dell'amministrazione finanziaria.

Orbene, **i Giudici di Piazza Cavour**, nell'accogliere il ricorso dell'Amministrazione finanziaria, **hanno (ri)statuito che l'avviso bonario non è necessario per iscrivere a ruolo l'Iva dichiarata ma non pagata**, atteso che la previsione del preventivo invito al pagamento, contenuta nell'allora vigente art. 60, comma 6, del D.P.R. 633/72, è da

ritenersi implicitamente caducata e, in ogni caso, priva di conseguenze nel caso di sua inosservanza, per effetto dell'art. 13, comma 1, del d.lgs. 471/97.

Tale ultima norma, infatti, riducendo la sanzione inizialmente prevista per il mancato versamento dell'IVA (dal cento per cento al trenta per cento dell'importo non versato), **'ha fatto venir meno ogni interesse del contribuente a tale adempimento (id: invio avviso bonario) dal quale nessun vantaggio egli potrebbe più trarre'** (cfr., ex multis, sentenze N. 3359/2006, n. 19161/2003, n. 3450/2002, n. 907/2002)".

I DATI BANCARI SONO SUFFICIENTI A LEGITTIMARE L'ACCERTAMENTO ANCHE IN ASSENZA DI ATTIVITA' DI IMPRESA.

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE TRIBUTARIA - SENTENZA N. 3263 DEL 2 MARZO 2012

La Corte di Cassazione - Sezione tributaria –, **sentenza n° 3263 del 2 Marzo 2012**, ha ribadito **la legittimità dell'accertamento bancario** effettuato nei confronti di un contribuente **anche in assenza di attività di impresa, arte o professione.**

Nella fattispecie in esame, **la C.T.R. della Lombardia** aveva **rideterminato il reddito di impresa** per un contribuente (persona fisica) sulla scorta delle **verifiche effettuate dalla G.d.F. sui conti bancari intestati all'imprenditore.**

Il contribuente, che non poteva esercitare attività imprenditoriale per precedenti condanne, **aveva posto all'incasso assegni** emessi da imprese annotatrici di fatture attive di una ditta risultata essere una "cartiera", dopo la girata del titolo di credito da parte di questa. Parimenti **aveva effettuato pagamenti** per prestazioni e/o cessioni di beni effettuate **senza emissione di fattura** ed in ordine a tali assegni **non aveva fornito spiegazioni, dichiarando di "non ricordare".**

Per la cassazione della sentenza, **ricorreva il "presunto imprenditore"** lamentando **la mancata considerazione** di una segnalazione della G.d.F. che lo aveva qualificato come semplice **"monetizzatore di assegni"** e non come imprenditore occulto; dal che, difetterebbe dei necessari **presupposti soggettivi**, il ricorso alla ricostruzione induttiva dei redditi effettuato dalla C.T.R..

Orbene, **i Giudici di Piazza Cavour** investiti della questione, nel dichiarare infondate le motivazioni addotte dal contribuente, hanno **ribadito** che **i singoli dati ed elementi risultanti dai conti correnti sono posti a base degli accertamenti** e delle rettifiche

previsti dagli art. 38, 39, 40 e 41 del DPR 600/73 **se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta.**

Alle stesse condizioni, **sono altresì posti come ricavi** a base degli accertamenti, **i prelevamenti annotati negli stessi conti** e **non risultanti nelle scritture contabili** se il contribuente non ne indica il beneficiario o non fornisce sufficienti indicazioni.

Infine, **gli Ermellini hanno concluso confermando** che, ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi ed analogamente in tema di Iva, **l'utilizzazione dei dati acquisiti presso le aziende di credito sono ritenuti rilevanti per la ricostruzione dei redditi, a prescindere dalla prova preventiva che il contribuente eserciti una determinata attività e dalla natura lecita o illecita dell'attività stessa.**

IN CASO DI DICHIARAZIONE CONGIUNTA VIGE IL PRINCIPIO DELLA RESPONSABILITÀ SOLIDALE FRA CONIUGI.

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE TRIBUTARIA - SENTENZA N. 3526 DEL 7 MARZO 2012

La Corte di Cassazione – Sezione tributaria, **sentenza n° 3526 del 7 marzo 2012**, ha statuito che, ***nell'ipotesi di dichiarazione congiunta, i coniugi sono obbligati in solido per le maggiori imposte accertate, ancorché riferite ad attività che fanno capo esclusivamente a uno solo dei coniugi.***

Nel caso in specie, in capo alla moglie di un imprenditore era stato accertato un maggior reddito imponibile a seguito accertamento induttivo a carico del marito imprenditore. Il ricorso proposto avverso l'accertamento veniva accolto dalla C.T.P. e respinto invece dalla C.T.R., da qui il ricorso successivo alla Corte di Cassazione.

Orbene, **con la sentenza *de qua***, la Suprema Corte si è trovata, ancora una volta, a dover chiarire i confini della responsabilità solidale tra coniugi nell'ipotesi di dichiarazione dei redditi congiunta (*ex art. 17, L.114/1977, norma ormai soppressa dall'articolo 9, comma 6, D.P.R. 322/1998*), confermando il proprio orientamento in *subjecta materia*.

Precisamente, i Giudici di Piazza Cavour, nel rigettare il ricorso hanno evidenziato che, ***qualora i coniugi non legalmente ed effettivamente separati presentino, a norma della L. 13 aprile 1977, n. 114, art. 17, su un unico modello la dichiarazione dei redditi di ciascuno di essi, i relativi accertamenti in rettifica, aventi ad oggetto, perciò, i redditi di ciascuno di essi, sono effettuati a nome di entrambi i coniugi.***

*Pertanto **la responsabilità solidale dei coniugi è riferita** ai "redditi di ciascuno di essi" come accertati dall'amministrazione finanziaria e successivamente iscritti a ruolo, sicché **la responsabilità solidale della moglie si estende alle obbligazioni derivanti dall'accertamento, successivo alla dichiarazione congiunta, di un maggior reddito a carico del marito**".*

Inoltre, **gli Ermellini, hanno evidenziato che il suddetto principio della solidarietà non si pone in alcun modo in contrasto con i principi di eguaglianza** (art.3 Cost.) **e di capacità contributiva** (art. 53 Cost.), **atteso che l'accertamento riguarda un reddito omesso, o infedelmente indicato, nella dichiarazione congiunta, frutto di libera scelta del contribuente, e neppure con il diritto di difesa della moglie, la quale può tutelare i propri diritti in sede di impugnazione dell'atto conseguente all'avviso di accertamento notificato al marito, sebbene sia divenuto definitivo per mancata impugnazione da parte del coniuge**" (ex multis, sentenza n° 28856/2010).

LEGITTIMO L'ACCERTAMENTO IVA SULLA SCORTA DI ELEMENTI ACQUISITI DA ISPEZIONI EFFETTUATE AD ALTRI CONTRIBUENTI

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE TRIBUTARIA - SENTENZA N. 3258 DEL 2 MARZO 2012

La Corte di Cassazione - Sezione tributaria –, **sentenza n° 3258 del 2 Marzo 2012**, ha confermato la **validità della rettifica dei dati dichiarati ai fini IVA**, con la conseguente irrogazione delle relative sanzioni, **nei confronti di una società contribuente, anche in relazione ad elementi acquisiti nell'ambito di procedure riguardanti altri soggetti**.

Nel caso *de quo*, **la C.T.R. Campania confermava la sentenza** di primo grado (**che aveva accolto il ricorso** della contribuente), rilevando che **l'Amministrazione finanziaria**, senza dati certi e **senza controllo diretto sulla contabilità** ma esclusivamente **sulla base di un p.v.c.** della G.d.F. redatto a seguito di verifica **riguardante altra società**, **non poteva procedere alla rettifica** ed alla irrogazione delle relative sanzioni **nei confronti della contribuente**.

La Suprema Corte, adita dall'Agenzia delle Entrate, **ha invece avallato ed accolto le motivazioni addotte** nel ricorso dell'Amministrazione finanziaria, facendo rilevare che: **"in materia di rettifiche I.V.A., l'uso di elementi acquisiti nell'ambito di**

procedure riguardanti altri soggetti non viola le disposizioni che regolano l'accertamento o il principio del contraddittorio".

Ciò in quanto **il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 63**, comma 1, dispone espressamente che, nell'ambito dei doveri di cooperazione con gli uffici, **la Guardia di Finanza trasmette ai suddetti uffici tutte le notizie acquisite, anche indirettamente**, nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria, e che l'articolo 54, comma 2, del citato Decreto dispone che **gli Uffici, a loro volta, possono procedere alla rettifica** sulla base di **presunzioni gravi, precise e concordanti**, tratte **da atti e documenti in loro possesso**, anche quando si tratti di **"verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti"** (*cf.*, *ex multis*, Cassazione sentenza n° 9100/2001).

IL DATORE DI LAVORO NON E' PENALMENTE RESPONSABILE PER GLI INFORTUNI DEI PROPRI DIPENDENTI SE, NEL DELEGARE LE FUNZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA, ABBIA ESERCITATO UN'ALTA VIGILANZA NEI CONFRONTI DEL TERZO DELEGATO.

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE PENALE - SENTENZA N. 10702 DEL 19 MARZO 2012

La Corte di Cassazione – IV Sezione Penale –, **sentenza n° 10702 del 19 marzo 2012**, ha enunciato il principio di diritto in base al quale **il datore di lavoro, che abbia delegato ad un altro soggetto le incombenze relative alla sicurezza sul lavoro, può essere sollevato da eventuali responsabilità penali, se dimostra di aver posto in essere "un'alta" vigilanza nei confronti dell'operato del delegato.**

Questi i fatti.

Un lavoratore, durante lo svolgimento del proprio lavoro consistente nella potatura delle piante all'interno di un cestello metallico, comunemente denominato "ragno", rimaneva ferito mortalmente per le conseguenze riportate a seguito dell'urto contro dei cavi elettrici di media tensione.

Nel corso del procedimento giudiziario emergeva che **l'atto costitutivo della società prevedeva la delega delle funzioni, per la tutela della sicurezza sul lavoro, ad un soggetto diverso dal legale rappresentante.**

Orbene, gli Ermellini, nel ribaltare il *decisum* dei gradi di merito che avevano statuito la condanna per omicidio colposo del legale rappresentante della società, hanno stabilito che, ancorché la delega di funzioni - ex art. 16 del D. Lgs. 81/2008 - non escluda il datore di lavoro da ogni tipo di controllo, **la vigilanza del delegante, sull'operato del**

delegato, non può essere intesa come monitoraggio continuo di ogni singolo atto: un'interpretazione in tal senso svuoterebbe di significato la previsione contenuta nell'art. 16 del Testo Unico.

Pertanto, la vigilanza che il datore di lavoro deve porre in essere nei confronti dell'eventuale delegato deve essere intesa come **"alta vigilanza" cioè il puntuale riscontro, attraverso i sistemi di verifica e controllo, nella complessiva gestione del rischio, del corretto svolgimento delle funzioni da parte del soggetto delegato.**

Ad maiora

***IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO***

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.

Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!!

HA REDATTO QUESTO NUMERO LA COMMISSIONE COMUNICAZIONE SCIENTIFICA ED ISTITUZIONALE DEL CPO DI NAPOLI COMPOSTA DA FRANCESCO CAPACCIO, PASQUALE ASSISI, GIUSEPPE CAPPIELLO E PIETRO DI NONO.